

# Aggiornamento Normativo

N. 52 / 2015

del 13 febbraio 2015

- 1 CONFLITTI DI INTERESSE NELLA VENDITA DIRETTA E INTERMEDIATA DI PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI: L'EIOPA PUBBLICA UN *TECHNICAL ADVICE***
- 2 VENDITA VIA INTERNET DI PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI: L'EIOPA PUBBLICA UN'*OPINION***
- 3 SOLVENCY II: EIOPA PUBBLICA INFORMAZIONI TECNICHE SUL MECCANISMO DI AGGIUSTAMENTO SIMMETRICO AL FABBISOGNO DI CAPITALE PROPRIO**
- 4 VIGILANZA PRUDENZIALE: LA BANCA CENTRALE EUROPEA FISSA LE CONDIZIONI ALLE QUALI È POSSIBILE INCLUDERE GLI UTILI INTERMEDI O DI FINE ESERCIZIO NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE I DELLE BANCHE**
- 5 PRINCIPI DI REVISIONE ISA: CONSOB ABROGA I PROPRI PROVVEDIMENTI PRECEDENTI AL D.LGS. 39/2010**
- 6 CRD IV, SOLVENCY II E AGENZIE DI RATING: APPROVATI IN ESAME PRELIMINARE I DECRETI LEGISLATIVI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE 2013/36/UE, 2009/138/CE, 2013/14/UE**



## 1 CONFLITTI DI INTERESSE NELLA VENDITA DIRETTA E INTERMEDIATA DI PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI: L'EIOPA PUBBLICA UN *TECHNICAL ADVICE*

In data 30 gennaio 2015 l'EIOPA ha pubblicato un "[\*Technical Advice\*](#)" sui conflitti di interesse nella vendita diretta e tramite intermediari di prodotti di investimento assicurativi.

L'*Advice* fa seguito alla richiesta di un supporto tecnico, avanzata dalla Commissione Europea in data 19 maggio 2014, in relazione alla definizione degli atti delegati di cui all'art. 13 *quarter* della Direttiva CE/2002/02 ("IMD") come modificata dalla Direttiva UE/2014/65 ("MiFID II").

L'*Advice* ha ad oggetto i criteri di identificazione dei conflitti di interesse che potrebbero sorgere nell'attività di distribuzione assicurativa (in questo ambito, l'Autorità ha altresì fornito una lista, non esaustiva, dei casi in cui sussiste necessariamente una situazione di conflitto di interesse), nonché l'istituzione ed il mantenimento di un'efficace *policy* sui conflitti di interesse e l'adozione di misure volte a garantire che l'attività di distribuzione non contrasti con l'interesse dei clienti.

In aggiunta, l'Autorità formula alcune osservazioni di carattere generale sui possibili conflitti di interesse in tema di *inducements* e remunerazione.

## 2 VENDITA VIA INTERNET DI PRODOTTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI: L'EIOPA PUBBLICA UN'OPINION

L'EIOPA ha pubblicato un'[\*Opinion\*](#) del 28 gennaio 2015 sulla vendita via internet di prodotti assicurativi e previdenziali.

L'EIOPA raccomanda alle Autorità nazionali competenti di:

- verificare che i clienti o potenziali clienti ricevano un'informativa adeguata concernente il processo di distribuzione online implementata dal distributore, in modo da evitare sottoscrizioni non richieste e contratti erroneamente conclusi;
- adottare un approccio proattivo nella fase di raccolta delle informazioni relative al processo di distribuzione e di individuare le criticità connesse alla creazione di nuovi canali di distribuzione on-line a livello nazionale.



### 3 SOLVENCY II: EIOPA PUBBLICA INFORMAZIONI TECNICHE SUL MECCANISMO DI AGGIUSTAMENTO SIMMETRICO AL FABBISOGNO DI CAPITALE PROPRIO

In data 4 febbraio 2015 l'EIOPA ha pubblicato un [documento](#) che contiene informazioni tecniche sul meccanismo di aggiustamento simmetrico al fabbisogno di capitale proprio di cui alla Direttiva 2009/138/EC ("Solvency II").

Il documento si propone di fornire un supporto alle imprese di assicurazione per il calcolo della propria posizione di solvibilità al 31 dicembre 2014 e 31 gennaio 2015, ed a consegnare i *reporting templates* in vista della fase preparatoria di Solvency II.

### 4 VIGILANZA PRUDENZIALE: LA BANCA CENTRALE EUROPEA FISSA LE CONDIZIONI ALLE QUALI È POSSIBILE INCLUDERE GLI UTILI INTERMEDI O DI FINE ESERCIZIO NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 DELLE BANCHE

In data 4 febbraio 2015 la BCE ha emanato una [Decisione](#), in merito alla possibilità, per gli enti creditizi, di includere gli utili intermedi o di fine esercizio nel computo del capitale primario di classe 1, in linea con quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR"). La norma richiede - a tal fine - la preliminare autorizzazione dell'autorità competente, rilasciata al ricorrere di due condizioni:

- la verifica degli utili da parte di persone indipendenti, incaricate della revisione dei conti;
- la dimostrazione di aver sottratto dall'importo dei suddetti utili tutti gli oneri ed i dividendi prevedibili.

La decisione della BCE, agli articoli 4 e 5, stabilisce ulteriori condizioni riguardanti la documentazione che le banche devono sottoporre alla stessa al fine di ottenere la predetta autorizzazione.

In particolare, viene attribuita grande importanza ai risultati contenuti nei report dei revisori legali dei conti, dai quali dovrà risultare non solo che la revisione è stata completata, ma anche che dalla stessa non sono emersi rilievi o aspetti critici. Inoltre, le banche sono tenute:

- a rilasciare un'attestazione in cui confermano che il calcolo degli utili è avvenuto in conformità ai principi contabili applicabili (tenuto conto anche del perimetro di consolidamento); e
- presentare alla BCE un documento sottoscritto da un soggetto qualificato, indicante le principali componenti degli utili (intermedi e di fine periodo), incluso il dettaglio della deduzione degli oneri e dividendi prevedibili.



La decisione è entrata in vigore il 6 febbraio 2015 e si applica alle segnalazioni di vigilanza relative al 31 dicembre 2014, in base a quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 680/2014.

## 5 PRINCIPI DI REVISIONE ISA: CONSOB ABROGA I PROPRI PROVVEDIMENTI PRECEDENTI AL D.LGS. 39/2010

In data 4 febbraio 2015 con [Delibera n. 19113](#) la Consob ha disposto l'abrogazione di tutte le Delibere e le Comunicazioni in materia di principi di revisione emanate prima dell'entrata in vigore del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39.

L'abrogazione fa seguito all'emanazione della determina della Ragioneria generale dello Stato del 23 dicembre 2014 che ha sancito l'adozione del principi di revisione internazionale ISA e del principio internazionale sul controllo della qualità ISQC1 Italia.

Si evidenziano, di seguito, i provvedimenti abrogati:

- Comunicazione 15 dicembre 1994, n. 94011557 - Documentazione del lavoro di revisione;
- Comunicazione 29 marzo 1999, n. 99023932 - Controllo contabile nel corso dell'esercizio;
- Comunicazione 1° dicembre 1999, n. 99088450 - Modalità di redazione della relazione di revisione;
- Comunicazione 27 luglio 2001, n. 1058048 - Revisione dei bilanci degli intermediari;
- Delibera 30 ottobre 2002, n. 13809 - Principi di revisione: Documenti n. 220, 250, 320, 402v 501, 505, 510, 530, 540, 550, 560, 580, 610, 620;
- Delibera 30 luglio 2003, n. 14186 - Principio di revisione Documento n. 600;
- Delibera 17 dicembre 2003, n. 14352 - Principio di revisione Documento n. 260;
- Delibera 4 novembre 2004, n. 14768 - Revisione dei bilanci delle banche;
- Delibera 6 dicembre 2006, n. 15665 - Principi di revisione: Documenti nn. 200, 240, 300, 315, 330, 500, 520;
- Delibera 2 ottobre 2007, n. 16137 - Principio di revisione Documento n. 230;
- Delibera 21 novembre 2007, n. 16231 - Principio di revisione Documento n. 570;
- Comunicazione 6 febbraio 2009, n. 9012559 - Procedure di revisione e relazione di revisione in presenza di problematiche connesse alla continuità aziendale;
- Delibera 24 febbraio 2009, n. 16801 - Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.



## 6 CRD IV, SOLVENCY II E AGENZIE DI RATING: APPROVATI IN ESAME PRELIMINARE I DECRETI LEGISLATIVI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE 2013/36/UE, 2009/138/CE, 2013/14/UE

In data 10 febbraio 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato, al termine dell'esame preliminare, i decreti legislativi di recepimento delle seguenti direttive:

- Direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento ("CRD IV");
- Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione ("Solvency II");
- Direttiva 2013/14/UE, relativa alle agenzie di rating del credito.

I decreti approvati verranno poi trasmessi alle Commissioni parlamentari di merito, le quali sono chiamate ad esprimere il proprio parere.